

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE TRA IMPRESE

1. Finalità dell'intervento

L'intervento è finalizzato a sostenere i processi di integrazione tra imprese, allo scopo di supportare processi di riorganizzazione delle filiere, di incrementare l'efficienza dei processi produttivi, lo sviluppo commerciale delle imprese, la loro capacità innovativa.

L'intervento, con l'esclusione degli aiuti all'occupazione, è attuato ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008, pubblicato sulla G.U.C.E. L. 214/30 del 09/08/2008.

Gli aiuti all'occupazione sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla G.U.C.E. L. 379/5 del 28.12.2006.

2. Attività agevolabili

Il regime di aiuto agevola, in particolare, le operazioni di:

- a) acquisizione di aziende o rami di aziende;
- b) fusioni, per unione o per incorporazione;
- c) costituzione di consorzi di piccole e medie imprese;
- d) costituzione e sviluppo di reti tra imprese, formalizzate in contratti di rete ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.

Le operazioni devono essere finalizzate a incrementare l'efficienza dei processi produttivi e/o distributivi, nonché la capacità innovativa delle imprese; a titolo esemplificativo:

- elevare l'efficienza dei processi interaziendali, anche mediante interventi sulla logistica dei processi produttivi;
- migliorare l'accesso alle risorse esterne alle imprese (produttive, tecnologiche, finanziarie) e l'utilizzo di quelle interne;
- favorire l'integrazione e lo scambio di know how, per incrementare la capacità innovativa delle imprese;
- incrementare la capacità di penetrazione commerciale, anche mediante lo sviluppo di prodotti/servizi;
- favorire la creazione, il consolidamento e lo sviluppo di reti di subfornitura;
- migliorare le performance ambientali, con particolare attenzione all'intero ciclo di vita del prodotto / servizio;

Non possono essere agevolate le operazioni avviate prima della data di presentazione della domanda da parte dell'impresa. Per avvio dell'operazione si intende la data dell'atto di acquisizione, di fusione, di costituzione del consorzio e di stipula del contratto di rete.

Nel caso di *sviluppo* di reti di imprese formalizzate in contratti di rete, l'atto costitutivo può essere già stipulato al momento della presentazione della domanda.

In tutti i casi sono ammissibili all'agevolazione esclusivamente gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del contratto, della conferma d'ordine o, in mancanza, dell'emissione della fattura (nel caso di acquisizione in locazione finanziaria si fa riferimento alla fattura della società fornitrice alla società di leasing). Conseguentemente, non sono ammissibili spese sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda, ad eccezione dei pagamenti effettuati a titolo di caparra confirmatoria e/o in conto visione.

Sono ammissibili programmi di investimento di importo superiore a 100.000 € e inferiore a 1.000.000 €.

Il programma di investimento deve essere concluso entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda e realizzato almeno nella misura del 70% dell'importo ammesso all'agevolazione.

Nel caso di consorzi e contratti di rete costituendi, l'atto di costituzione deve pervenire alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di comunicazione da parte della Regione stessa della concessione dell'agevolazione.

3. Soggetti beneficiari e settori ammissibili

Possono accedere all'intervento le piccole e medie imprese come definite dall'allegato 1 del Reg. CE n. 800/2008 della Commissione europea, regolarmente iscritte al registro delle imprese, che esercitino nel territorio della Regione Toscana un'attività economica indicata come prevalente, nell'unità locale che realizza il programma di investimento, nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECORI 2007:

B – *Estrazione di minerali da cave e miniere*, ad esclusione dei gruppi 05.1, 05.2 e della classe 08.92

C - *Attività manifatturiere*, ad esclusione del gruppo 19.1

D - *Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata*, limitatamente alle classi 35.11 e 35.21

E – *Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento*

F – *Costruzioni*

H – *Trasporto e magazzinaggio*, ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2, 53.1 e 53.2

J – *Servizi di informazione e comunicazione*, ad esclusione della divisione 60 e dei gruppi 61.9, 63.9

M – *Attività professionali, scientifiche e tecniche*, limitatamente alla categoria 70.22, alle divisioni 71 e 72 e ai gruppi 74.1 e 74.9

N – *Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese* limitatamente ai gruppi 81.2 e 81.3 e alla categoria 82.99.9

Q – *Sanità e assistenza sociale* limitatamente alle divisioni 87 e 88

S – *Altre attività di servizi*, limitatamente alla divisione 95 e alle classi 96.01, 96.02

Sono altresì ammissibili le imprese appartenenti alla sezione G "*Commercio all'ingrosso e al dettaglio*" ma *esclusivamente nel caso di operazioni che vedano la presenza contestuale di imprese operanti negli altri settori di attività economica ammissibili.*

Sono in ogni caso escluse le imprese in difficoltà, come definite della Comunicazione 244/2004 della Commissione Europea "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".

Disposizioni specifiche per i contratti di rete

Le reti di imprese sono ammissibili solo se costituite da almeno 5 piccole o medie imprese toscane, che devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Il contratto di rete dovrà essere strutturato in relazione alla strategicità ed alla complessità dell'attività oggetto del programma di rete. Conseguentemente, in sede istruttoria delle domande, sarà valutata l'adeguatezza del contratto di rete rispetto alla natura delle attività svolte, per quanto attiene in particolare la nomina di un organo comune e/o la costituzione di un fondo patrimoniale comune.

Possono inoltre partecipare al contratto di rete soggetti che non possiedono alcuni dei requisiti previsti dal presente bando, quali le grandi imprese, le imprese rientranti in settori esclusi e le imprese con sede al di fuori del territorio della regione Toscana, ma queste imprese non possono essere beneficiarie del contributo.

Il contratto di rete non è ammissibile qualora, a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, le imprese partecipanti si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o

siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, dagli stessi soggetti anche in via indiretta.

4. Tipologia di investimenti e spese ammissibili

Sono ammissibili ad agevolazione i programmi di investimento realizzati in Toscana relativi a:

A. Attivi materiali. Si tratta di attivi relativi a:

- i. impianti industriali (ivi compresi gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili);
- ii. macchinari e attrezzature varie, esclusi gli arredi. È ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:
 - a) il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
 - b) il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;
 - c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un perito tecnico;
- iii. opere murarie e assimilate; sono ammissibili esclusivamente:
 - a) lavori edili, se funzionalmente correlati agli investimenti in macchinari e/o attrezzature;
 - b) la realizzazione di impiantistica aziendale.Tali spese sono ammissibili solo se iscritte nel bilancio fra le immobilizzazioni materiali;
- iv. mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci strettamente necessari allo svolgimento dell'attività. Tali spese sono escluse per le imprese che esercitano un'attività economica prevalente nel settore 49.4 della classificazione delle attività ATECORI 2007.

I beni non devono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla approvazione della rendicontazione finale dell'investimento.

Nel caso di beni acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria, costituisce spesa ammissibile l'ammontare dei canoni pagati – limitatamente alla quota in conto capitale – nell'arco temporale di validità del progetto, a condizione che il contratto preveda una clausola di riacquisto o una durata minima corrispondente alla vita utile del bene;

B. Attivi immateriali. Si tratta di attivi relativi a:

- i. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisizione di diritti di brevetto, licenze, know how o conoscenze tecniche non brevettate. Gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria;
 - b) essere considerati ammortizzabili;
 - c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore, o viceversa;
 - d) figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

C. Spese relative all'acquisto di servizi di consulenza.

Sono ammissibili esclusivamente le spese per servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, purchè la natura di detti servizi non sia continuativa o periodica ed essi esulino dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità,

I servizi di consulenza, ad eccezione di quelli notarili e legali, devono essere documentati da bozze di contratti o di lettere d'incarico, che devono essere allegate alla domanda, unitamente al curriculum vitae del consulente. Tali contratti / lettere d'incarico devono essere comunque stipulati successivamente alla presentazione della domanda. Le spese notarili e legali sono ammissibili per un importo massimo pari a 10.000,00 euro.

Sono ammissibili esclusivamente le consulenze che configurino prestazioni ad alta specializzazione, ovvero prestate da soggetti che abbiano un'esperienza almeno triennale nello specifico ambito oggetto della consulenza.

Nell'ambito delle consulenze specialistiche, sono ricompresi i costi eventualmente sostenuti per le prestazioni del c.d. "manager di rete" (temporary manager o manager condiviso dalla rete di imprese) dedicato alla conduzione, coordinamento e gestione delle attività del programma di rete.

D. Costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale.

Sono ammissibili:

- a) i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, compresi i costi per la preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- b) i costi di traduzione e gli altri costi sostenuti per ottenere il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
- c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se tali costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

Norme specifiche per acquisizione di azienda o ramo d'azienda o fusione

Ai sensi del Reg. (CE) 800/2008, è ammessa l'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. In tali casi sono ammissibili, oltre ai nuovi investimenti, anche le spese connesse direttamente alle operazioni di acquisizione/fusione, esclusivamente per la parte relativa agli attivi materiali ed immateriali come definiti alle lettere A e B, che devono risultare nell'atto di acquisizione o di fusione.

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata una valutazione, da parte di un professionista qualificato o di un organismo debitamente autorizzato, dell'azienda o del ramo d'azienda, dalla quale risulti il valore delle immobilizzazioni materiali e il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- che il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato;
- che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito risultino adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti;

Inoltre deve essere allegata una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo nazionale o comunitario da parte del venditore.

Sono in ogni caso esclusi:

- i. i lavori in economia;
- ii. l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- iii. per il solo settore del trasporto merci su strada, le spese relative a mezzi e attrezzature di trasporto di merci;
- iv. le spese per l'acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di, o prestate da, amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi e parenti dei soci stessi entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
- v. l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;

- vi. gli interessi passivi;
- vii. le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità;
- viii. i beni acquistati a fini dimostrativi;
- ix. gli arredi.

Non sono ammissibili i programmi di investimento comprendenti esclusivamente spese di consulenza.

Gli investimenti devono essere regolarmente iscritti in bilancio.

E. Aiuti all'occupazione

Sono inoltre concessi aiuti per favorire assunzioni di:

- a) donne disoccupate/inoccupate, che abbiano compiuto il 30° anno d'età al momento dell'assunzione, iscritte ai Centri per l'Impiego delle Province della Toscana, assunte con contratti di lavoro a tempo indeterminato part-time e/o full-time;
- b) giovani laureati, di età non superiore ai 35 anni (limite elevato a 40 anni per gli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 68/1999) assunti con contratti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato part-time e/o full-time della durata di almeno 12 mesi. I laureati devono essere assunti con un contratto di lavoro che prevede mansioni di elevata complessità, tali da richiedere una qualificazione di livello universitario. Sono escluse da questo contributo le trasformazioni da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- c) lavoratori/trici con contratti di lavoro a tempo determinato trasformati in contratti a tempo indeterminato part-time e/o full-time almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a tempo determinato. Sono escluse dal contributo le trasformazioni da contratti di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- d) lavoratori/trici iscritti/e nelle liste di mobilità delle Province toscane e assunti/e con contratti a tempo indeterminato part-time e/o full-time;
- e) soggetti cui manchino non più di 5 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente, in situazioni di disoccupazione o mobilità non indennizzate o che siano comunque privi di ammortizzatori sociali assunti con contratti a tempo indeterminato anche part-time.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti destinatari al momento dell'assunzione a tempo indeterminato e/o determinato. Gli aiuti all'occupazione non possono essere superiori al 25% del programma di investimento ammissibile e non sono cumulabili relativamente alla medesima assunzione, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b).

Le assunzioni a tempo indeterminato e determinato (part-time o full-time) oggetto di contributo sono quelle realizzate a partire dalla data di presentazione della domanda e fino alla data ultima per la realizzazione del programma di investimento. Il rapporto di lavoro derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato/determinato dei destinatari deve essere instaurato e svolto sul territorio della Regione Toscana.

Le domande di contributo sono ritenute ammissibili se l'impresa:

- non ha fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di contributo, a licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 4 e 24 della legge 223/91 e s.m.i.;
- procede all'incremento della media dell'organico a tempo indeterminato rispetto all'organico a tempo indeterminato di sei mesi precedenti la data di assunzione per la quale si presenta domanda di contributo;
- si impegna a non interrompere il rapporto di lavoro nei tre anni successivi alla costituzione del rapporto di lavoro.

F. Aiuti alla formazione

Con apposito avviso del Settore Formazione della Regione, riservato alle sole imprese ammesse al finanziamento, saranno definite forme e modalità per la presentazione dei progetti formativi necessari per le finalità dell'intervento.

5. Modalità di intervento e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale, calcolato come unica percentuale delle spese, tenendo conto dei seguenti criteri:

1. per i servizi di consulenza, l'agevolazione è determinata nella misura del 50% dei costi ammissibili;
2. per i costi di brevetto e degli altri diritti di proprietà industriale, l'agevolazione è determinata nella misura del 35% dei costi ammissibili;
3. per le altre spese l'agevolazione è determinata nella misura del 20% del totale delle spese per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese
4. per le assunzioni di cui alle lettere a), b), c), d) del punto E del paragrafo 4 "Tipologia di investimenti e spese ammissibili", l'agevolazione è pari a:
 - 6.000,00 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato full-time;
 - 3.000,00 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time;
 - 3.000,00 euro per ogni assunzione a tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi;
 - 2.000,00 euro per ogni assunzione a tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi;

Esclusivamente per le assunzioni di cui alla lettera b) del punto E del paragrafo 4 "Tipologia di investimenti e spese ammissibili", nel caso in cui l'impresa, entro il termine di scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, provvederà a stabilizzare il laureato/a con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'azienda potrà richiedere un ulteriore contributo pari a:

- 3.000,00 euro per ogni stabilizzazione del contratto di lavoro da tempo determinato (full-time o part-time) a tempo indeterminato full-time;
- 1.000,00 euro per ogni stabilizzazione del contratto di lavoro da tempo determinato part-time a tempo indeterminato part-time;

Esclusivamente per le assunzioni di cui alla lettera c) del punto E del paragrafo 4 "Tipologia di investimenti e spese ammissibili", il contributo sarà incrementato del 20% nel caso di stabilizzazione di donne over 45 e uomini over 50 con contratti a tempo indeterminato.

Esclusivamente per le assunzioni di cui alla lettera d) del punto E del paragrafo 4 "Tipologia di investimenti e spese ammissibili", il contributo sarà incrementato del 20% nel caso di assunzione a tempo indeterminato di donne over 45 e uomini over 50.

Per le assunzioni di cui alla lettera e) del punto E del paragrafo 4 "Tipologia di investimenti e spese ammissibili", l'agevolazione è pari a:

- 3.000,00 euro l'anno per un massimo di 5 anni. Tale contributo sarà incrementato del 20% nel caso di assunzione di donne.

I contributi di cui al punto 1) e 4) sono soggetti a una ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73.

I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse sulle stesse spese ammissibili a titolo di aiuti di stato ai sensi dell'art. 87, del Trattato CE. Per quanto concerne, in particolare, gli aiuti all'occupazione, non è ammesso il cumulo con altri aiuti, nemmeno con quelli concessi nella forma del "de minimis" ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006.

6. Modalità applicative

6.1 Domanda di ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione all'agevolazione, in regola con l'imposta di bollo, redatte sull'apposito modulo disponibile sul sito della Regione Toscana, o in conformità allo stesso, devono essere spedite a mezzo raccomandata A.R. (fa fede il timbro postale di partenza), a partire dal 1° aprile 2011 al seguente indirizzo:

Regione Toscana

D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze

Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese
Via Luca Giordano n. 13
50132 - Firenze

Le domande non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa accompagnata da valido documento di identità del legale rappresentante, sono restituite al mittente in quanto non ricevibili.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura "Interventi a sostegno dei processi di integrazione tra imprese".

A) Acquisizione di azienda o ramo di azienda:

la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente. La documentazione da allegare alla domanda - dalla lettera d) alla lettera i) come di seguito indicato - si riferisce all'impresa richiedente. Occorre inoltre allegare anche una copia del bilancio approvato dell'ultimo esercizio dell'azienda da acquisire.

B) Operazioni di fusione:

la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte. La documentazione da allegare alla domanda - dalla lettera d) alla lettera i) come di seguito indicato - si riferisce a ciascuna delle imprese coinvolte.

C) Costituzione di consorzi:

la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte. La documentazione da allegare alla domanda - dalla lettera d) alla lettera i) come di seguito indicato - si riferisce a ciascuna delle imprese coinvolte.

D) Costituzione e sviluppo di reti di imprese formalizzate in contratti di rete:

la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte. La documentazione da allegare alla domanda - dalla lettera d) alla lettera i) come di seguito indicato - si riferisce a ciascuna delle imprese coinvolte.

Non possono presentare domanda di agevolazione a valere sul presente fondo le imprese che:

- siano oggetto, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di procedimenti di recupero coattivo da parte dell'amministrazione regionale;
- siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune.

Alla domanda di ammissione all'agevolazione devono essere allegati:

a) una scheda tecnica che illustri il programma di investimento complessivo, contenente:

- la strategia industriale, con una descrizione degli obiettivi produttivi e/o commerciali e occupazionali che si intendono conseguire. In particolare, per la costituzione di reti di imprese formalizzate in contratti di rete deve essere allegata la bozza del programma comune di rete;
- il piano finanziario con la specificazione dei costi ammissibili. Nel caso le spese si riferiscano a reti di imprese, i costi ammissibili devono essere specificati per ciascuna impresa;
- situazione di periodo, conto economico e stato patrimoniale di previsione a operazione effettuata per due anni;
- eventuale studio di fattibilità;

b) la documentazione relativa al programma di investimento da realizzare: preventivi di spesa, bozze di contratto o di lettera d'incarico relativi a beni e servizi oggetto dell'agevolazione, sottoscritti dal fornitore con l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti e aventi data non antecedente ai sei mesi.

c) curriculum vitae dei soggetti che prestano servizi di consulenza;

d) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: copia dei bilanci approvati degli ultimi 2 esercizi;

e) per le imprese che adottano il sistema di contabilità semplificata: quadro relativo al reddito d'impresa delle ultime 2 dichiarazioni dei redditi;

f) per le imprese costituite da meno di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione: primo bilancio (se esiste); situazione economica e patrimoniale di periodo;

g) certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo lo schema allegato e disponibile sul sito www.regione.toscana.it, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che contenga le seguenti dichiarazioni:

- possesso dei requisiti di micro, piccola o media impresa, come definite dall'allegato 1 del Reg. CE n. 800/2008 della Commissione europea;
- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA, con indicazione del codice ATECORI 2007 di attività economica prevalente e numero d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o all'albo delle società cooperative.
- possesso della certificazione di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. N. 220/2002 (per le sole imprese cooperative);
- di non avere ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le stesse spese oggetto del programma di investimento;
- di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale, con gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, con le normative per le pari opportunità tra uomo e donna, con le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
- di essere in regola con la normativa in materia ambientale;
- per le società cooperative, di rispettare le disposizioni in materia cooperativistica di cui agli artt. 2, 3, 4 della Legge 3 aprile 2001, n. 142;
- di non avere riportato e di non avere amministratori che abbiano riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari¹;
- di non essere stata oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta, imputabile all'impresa e non sanabile;
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che i beni e i servizi oggetto dell'investimento non provengono da amministratori, soci o dai coniugi o parenti dei soci stessi entro il secondo grado, né da società nella cui compagine siano presenti i soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado;
- alternativamente al punto precedente: che i beni e i servizi oggetto dell'investimento non provengono da amministratori, soci o dai coniugi o parenti dei soci stessi entro il secondo grado, ma provengono da società nella cui compagine siano presenti i soci dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado, specificando la quota di partecipazione alla società che cede i beni o servizi afferente al socio/amministratore dell'impresa richiedente l'agevolazione;
- che gli attivi immateriali sono acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore, o viceversa.

¹ In tal senso l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/5/2007 in attuazione dell'art. 16 bis, comma 11 della Legge n. 11/2005, aggiunto dalla Legge 34/2008 e relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea, redatta secondo uno degli schemi predisposti allegati al modulo di presentazione della domanda disponibile sul sito internet del soggetto gestore;

i) dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento e la tutela dei dati personali.

l) con esclusivo riferimento agli aiuti all'occupazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rispetto della normativa prevista dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), redatta secondo lo schema allegato al modulo di presentazione della domanda disponibile alla pagina <http://www.regione.toscana.it/economiaefinanza/imprese/index.html>;

m) dichiarazioni aggiuntive (certificazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):

- in caso di acquisizione di azienda o ramo di azienda che ha cessato o che è in fase di cessazione di attività: dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; perizia di un professionista qualificato o un organismo debitamente autorizzato attestante il valore delle immobilizzazioni materiali e che il suo prezzo di acquisto non sia superiore al suo valore di mercato, nonché che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito risultino adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti;

- in caso di reti di imprese formalizzate in contratti di rete: dichiarazione delle imprese partecipanti che non si siano trovate, a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, dagli stessi soggetti anche in via indiretta.

- nel caso di costituzione di consorzi o reti di imprese formalizzate in contratti di rete: dichiarazione di impegno di tutti i partner a costituire il consorzio o la rete di impresa.

Le domande non complete della prescritta documentazione non potranno essere accolte e verranno rinviate alla società richiedente.

6.2. Istruttoria delle domande di agevolazione

L'attività istruttoria è tesa a verificare:

a) la sussistenza dei requisiti soggettivi e di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità alle agevolazioni, nonché la completezza e l'idoneità della documentazione presentata dai proponenti;

b) la congruità delle spese previste;

c) la validità tecnica ed economico-finanziaria dell'iniziativa, valutata sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente:

Criteri/Livelli	Assente	Basso	Medio	Alto
Obiettivi produttivi/commerciali e impatto occupazionale (occupazione mantenuta e/o creata)	0	1	2	3
Validità della strategia industriale e/o commerciale in relazione agli obiettivi	0	1	2	3
Redditività	0	1	2	3

Premialità
Operazioni di fusione e di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda: 3 pti.
Reti di imprese formalizzate in contratti di rete: 1 pto
Reti di imprese formalizzate in contratti di rete che vedano la presenza di figure professionali specializzate di accompagnamento/coordinamento: 2 pti

Non saranno considerati ammissibili i programmi di investimento che non conseguano almeno 7 punti.

La Regione svolge l'attività istruttoria, potendo avvalersi di esperti esterni. Nell'ambito di tale attività, potranno essere oggetto di negoziazione fra la Regione e il soggetto proponente gli aspetti tecnici e/o economico-finanziari dell'iniziativa proposta, qualora ciò si renda opportuno per una più idonea definizione di specifici elementi dell'iniziativa. A conclusione di tale negoziazione, il programma di investimenti potrà essere rimodulato, sia nei suoi aspetti tecnici che in quelli economico-finanziari, per renderlo più coerente con le finalità e le disposizioni del presente bando.

Per quanto riguarda il contratto di rete, come indicato nelle "Disposizioni specifiche per i contratti di rete" del paragrafo 3 "Soggetti beneficiari e settori ammissibili" del presente bando, questo dovrà essere strutturato in relazione alla strategicità e alla complessità dell'attività oggetto del programma di rete. Conseguentemente, in sede istruttoria sarà valutata l'adeguatezza del contratto di rete rispetto alla natura delle attività svolte, per quanto attiene, in particolare, la nomina di un organo comune e/o la costituzione di un fondo patrimoniale comune.

Qualora nel corso dell'istruttoria si rendesse necessario richiedere ai proponenti il completamento dei dati forniti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine di completamento decorre dalla data in cui pervengono i dati, le rettifiche e le integrazioni, ovvero i chiarimenti richiesti, che dovranno essere forniti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di esclusione.

6.3 Formazione della graduatoria e ammissione all'agevolazione

La graduatoria delle domande è redatta in base ai punteggi sopra indicati, per l'attribuzione dei quali le imprese devono allegare alla domanda di ammissione la documentazione comprovante il possesso dei relativi requisiti. In caso di parità di punteggio la graduatoria sarà definita in base alla minore entità del programma di investimento e, in caso di ulteriore parità, in base alla data di presentazione della domanda (farà testo la data del timbro postale di spedizione).

L'ammissione delle domande è disposta con cadenza trimestrale (31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12), fino ad eventuale esaurimento delle risorse, che sarà segnalato dalla Regione Toscana mediante pubblicazione del relativo atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'agevolazione sarà concessa ai progetti ritenuti ammissibili con decreto del dirigente del Settore "Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La Regione, inoltre, comunicherà in forma scritta ai soggetti richiedenti l'ammissione all'agevolazione, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 20 giorni dalla data della pubblicazione del provvedimento regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

6.4 Realizzazione degli investimenti

Il programma di investimento deve essere realizzato entro i 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda.

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza motivata una sola volta e per un massimo di sei mesi. Le istanze di proroga verranno accolte, con decreto della Regione Toscana, sulla base di eventi eccezionali e non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

In base alla natura dei beni, si considerano realizzati:

- attivi materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
 - attivi immateriali, spese relative all'acquisto di servizi di consulenza: quando siano "consegnati" – condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto – fatturati e pagati. Il verbale di consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attività esercitata ed il loro sviluppo;
 - costi di brevetto e diritti di proprietà industriale: quando i brevetti siano stati depositati.
- Per quanto concerne gli aiuti all'occupazione, è necessario che i contratti di lavoro siano stipulati.

Il pagamento deve essere completo a copertura dell'intero importo fatturato e dell'IVA. Sono esclusi gli oneri per spese e commissioni.

L'investimento rendicontato non può essere inferiore all' 70% del programma di investimento ammesso, pena la revoca dell'agevolazione.

Le imprese beneficiarie sono tenute a richiedere, con istanza motivata, preventiva autorizzazione alla Regione Toscana nel caso di variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione degli investimenti ammessi.

Le imprese sono altresì tenute a comunicare tempestivamente eventuali rinunce alla realizzazione dei programmi di investimento agevolati, così come le variazioni relative alla natura giuridica o alla proprietà delle imprese stesse.

6.5 Modalità di erogazione

I contributi sono erogati alle imprese beneficiarie a seguito di presentazione di richiesta di erogazione con le seguenti modalità:

A) – richiesta di erogazione del 50% del contributo concesso a titolo di anticipo, redatta sull'apposito modulo, corredata dalla seguente documentazione, da inoltrare entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria:

1. garanzia fideiussoria rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 107 TUB conforme allo schema approvato dalla Giunta regionale, a garanzia dell'anticipo concesso, di durata tale per cui la scadenza della stessa sia di almeno sei mesi superiore alla data della rendicontazione finale dell'investimento;
2. la documentazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

La richiesta di erogazione a saldo della restante parte del contributo deve essere effettuata con le modalità previste al successivo punto B).

B) – unica richiesta di erogazione a saldo, redatta sull'apposito modulo, corredata della seguente documentazione, da inoltrare entro due mesi dalla realizzazione del programma di investimento, pena la decadenza dal beneficio:

1. relazione conclusiva attestante la realizzazione del programma di investimento, corredata da una distinta, suddivisa per anno e tipologia di investimento, dei giustificativi della spesa sostenuta, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa e dal revisore contabile;
2. giustificativi di spesa in copia conforme, debitamente quietanzati, e corredata della relativa dimostrazione dei pagamenti;
3. la documentazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia;
4. schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile;
5. relativamente agli incentivi all'occupazione di cui alla lettera a) del punto E del paragrafo 4 "Tipologia di investimenti e spese ammissibili":
 - iscrizione della lavoratrice, in qualità di disoccupata/inoccupata, ai centri per l'impiego delle Province della Toscana con attestazione di immediata disponibilità lavorativa ai sensi del D. Lgs. n. 181/2000

- (in alternativa dichiarazione sostitutiva relativa allo stato di disoccupazione/inoccupazione sottoscritta dalla lavoratrice assunta);
- comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego dell'avvenuta assunzione a tempo indeterminato;
 - documento d'identità della lavoratrice assunta (copia fotostatica);
6. relativamente agli incentivi all'occupazione di cui alla lettera b) del punto E del paragrafo 4 "Tipologia di investimenti e spese ammissibili":
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il titolo di studio conseguito;
 - comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego dell'avvenuta assunzione a tempo indeterminato;
 - documento d'identità del laureato/a assunto/a (copia fotostatica);
 7. relativamente agli incentivi all'occupazione di cui alla lettera c) del punto E del paragrafo 4 "Tipologia di investimenti e spese ammissibili":
 - comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego da cui si evinca la data di inizio e termine del contratto a tempo determinato nonché la data della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
 - documento d'identità del lavoratore/trice stabilizzato/a (copia fotostatica);
 8. relativamente agli incentivi all'occupazione di cui alla lettera d) del punto E del paragrafo 4 "Tipologia di investimenti e spese ammissibili":
 - comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego dell'avvenuta assunzione a tempo indeterminato e iscrizione del lavoratore /trice alle liste di mobilità (in alternativa dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alle liste di mobilità);
 - documento d'identità del lavoratore/trice (copia fotostatica);
 9. relativamente agli incentivi all'occupazione di cui alla lettera e) del punto E del paragrafo 4 "Tipologia di investimenti e spese ammissibili":
 - comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego dell'avvenuta assunzione;
 - documento d'identità del lavoratore/trice assunto/a (copia fotostatica);
 - dichiarazione sottoscritta dal lavoratore/trice e resa ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 – comma 5 e/o comma 6.

In caso di acquisizione di azienda/ramo di azienda o di fusione deve essere inoltre presentato l'atto di acquisizione o di fusione.

A seguito della richiesta di erogazione a saldo da parte dell'impresa, prima dell'erogazione del contributo, la Regione Toscana deve attestare la conformità del programma di investimento realizzato con quello ammesso all'agevolazione, nonché il corretto svolgimento dell'attività oggetto di agevolazione in funzione degli obiettivi attesi. Il contributo è erogato, con valuta corrente all'impresa, relativamente alle spese effettivamente sostenute, dimostrate da fatture quietanzate o da documenti con valenza probatoria equivalente e secondo quanto indicato nel modulo di erogazione.

Nel caso di reti di imprese, il contributo è erogato a ciascuna impresa partecipante al contratto di rete, sulla base dell'articolazione della spesa sostenuta e rendicontata.

L'erogazione dell'aiuto è subordinata alla verifica del mantenimento dei requisiti posti per l'accesso all'aiuto stesso, ad eccezione del requisito dimensionale.

6.6 Obblighi dei beneficiari.

Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono soggette ai seguenti obblighi:

1. nel caso di consorzi e contratti di reti costituendi, l'atto di costituzione deve pervenire alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di comunicazione da parte della Regione stessa della concessione dell'agevolazione;
2. gli investimenti per i quali è concessa l'agevolazione non possono essere diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso, salvo quanto previsto al paragrafo 6.4;

3. gli investimenti devono essere realizzati entro i termini previsti al paragrafo 6.4, salvo quanto disposto in materia di proroga nello stesso paragrafo, e conformemente alla strategia industriale indicata nella scheda tecnica allegata alla domanda di ammissione all'agevolazione;
4. le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente l'eventuale rinuncia al contributo concesso, così come le variazioni relative alla proprietà o natura giuridica delle imprese stesse.
5. i beni per i quali è stata concessa l'agevolazione non possono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla conclusione del programma di investimento, salvo specifica autorizzazione, né essere funzionalmente diversi da quelli per i quali è stata disposta la concessione dell'aiuto;
6. le imprese devono curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto o lotto funzionale o contabile di esso, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali dell'impresa. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi che di norma hanno il diritto di controllarla e deve rimanere archiviata per i 5 anni successivi alla conclusione del programma di investimento;
7. le imprese devono trasmettere alla Regione Toscana, entro 2 mesi dall'ultimazione del programma di investimento, la documentazione relativa all'investimento stesso, corredata dalla documentazione richiesta al paragrafo 6.5 lettera B), con le modalità previste nello stesso paragrafo. Le imprese sono tenute altresì a dimostrare, in occasione della rendicontazione finale, l'attuazione della strategia industriale indicata nella scheda tecnica.
8. le imprese devono rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

6.7 Ispezioni e controlli

La Regione, direttamente o per il tramite di persone od organismi incaricati, effettua controlli documentali e presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese stesse. I controlli in loco sono effettuati annualmente su un campione pari ad almeno il 10% delle imprese agevolate.

6.8 Revoca dei contributi

I contributi sono revocati nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) aiuti concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- c) beni acquistati con l'intervento agevolativo e alienati, ceduti o distratti entro i 5 anni successivi alla conclusione del programma di investimento;
- d) mancata realizzazione di almeno il 70% dell'investimento ammesso all'agevolazione nei tempi previsti;
- e) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
- f) licenziamento per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo ovvero per licenziamento per giustificato motivo oggettivo; dimissioni, morte, pensionamento della dipendente o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; rimodulazione dell'orario di lavoro (revoca parziale);

In ogni caso è fatto salvo il diritto di revoca della Regione Toscana ai sensi dell'art. 21 *quinquies* L. 241/90.

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto concesso. Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90, comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di

quindici giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di quindici giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici della Regione Toscana esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi, calcolando gli interessi al tasso di riferimento di volta in volta vigente. Successivamente gli uffici regionali competenti comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana, tramite gli uffici preposti, provvederà all'escussione della garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi di interessi calcolati al tasso di riferimento di volta in volta vigente.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

In caso di accertata indebita percezione del finanziamento per carenza dei requisiti essenziali, o di irregolarità della documentazione prodotta, imputabile al soggetto beneficiario (dolo o colpa grave) e non sanabile, è disposta la revoca totale del finanziamento e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma che sarà determinata dal settore procedente in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto indebitamente fruito.

7. Informazioni sull'avvio del procedimento Legge 241/90 e successive modificazioni.

L'avvio del procedimento decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione di ciascun trimestre.

La durata prevista dell'iter amministrativo per la valutazione delle domande è di 120 giorni.

Il periodo per l'erogazione dell'agevolazione è di 60 giorni dalla data della domanda di erogazione del contributo o del completamento/integrazione da parte dell'impresa della documentazione richiesta.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese, via Luca Giordano n. 13, cap 50132 Firenze, con le modalità di cui all'art 25 della citata Legge.

Informazioni sull'iter dell'istruttoria possono essere richieste al Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese, via Luca Giordano n. 13, cap 50132 Firenze.

Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle Imprese della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze dr. Alessandro Compagnino.

8. Trattamento dati personali

Ai sensi del Dlgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.

Responsabile del trattamento: dr. Alessandro Compagnino.